

Circolare informativa n. 2/2014

Oggetto: Modalità di pagamento F24 dal 01/10/2014

A decorrere dall'1.10.2014, l'art. 11, DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", ha previsto specifiche "limitazioni", alle modalità di presentazione dei modelli F24, differenziate a seconda che gli stessi risultino:

1. "a zero", per effetto di compensazioni;
2. "a debito", per effetto di compensazioni;
3. di importo superiore a € 1.000 in assenza di compensazioni.

Le nuove regole di seguito meglio descritte sono applicabili al versamento dell'IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali / assistenziali, nonché all'IMU, TASI e TARI.

MOD. F24 A ZERO PER EFFETTO DI COMPENSAZIONI

Ai sensi della lett. a) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate vale a dire, tramite intermediario abilitato al servizio Entratel oppure tramite il servizio Fisconline se il contribuente è dotato di un proprio PIN di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il mod. F24 **non può** essere presentato:

- in forma "cartacea";
- tramite il servizio di home banking gestito da banche / Poste.

MOD. F24 A DEBITO CON COMPENSAZIONI

Ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo "a debito" va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) e dagli intermediari quali banche/poste (Home Banking).

In aggiunta alle modalità di invio sopra esaminate (F24 "a zero" con compensazioni), può essere utilizzato il servizio di home banking.

MOD. F24 A DEBITO SENZA COMPENSAZIONI

Nel caso di modelli F24 a debito senza alcuna compensazione è necessario distinguere deleghe con debito superiore a 1000 euro e quelle con debito inferiore a 1000 euro.

SALDO F24 > 1000 EURO

Se il mod. F24 presenta un saldo a debito superiore a € 1.000 (senza compensazioni) sono applicabili le stesse modalità di invio previste per il mod. F24 a debito con compensazioni.

Infatti, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 11, tale modello deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Home Banking).

Il mod. F24 non può essere presentato in forma "cartacea".

SALDO F24 < 1000 EURO

In presenza di un mod. F24 con un saldo di ammontare pari o inferiore a € 1.000 (senza compensazioni) il citato DL n. 66/2014 non prevede alcuna "limitazione". Conseguentemente, per tale fattispecie il mod. F24, può essere presentato con le ordinarie modalità telematiche (Entratel / Fisconline / home banking), nonché anche in formato cartaceo (sussistendone le condizioni).

E' opportuno precisare come la modalità di pagamento cartacea per i modello F24 < 1000 euro vale soltanto per le persone fisiche e non anche per i titolari di Partita Iva che non possono utilizzare tale modalità di pagamento ma si dovranno rifare alternativamente a una delle modalità telematiche previste (Entratel/Fisconline/Home banking).

Qualora i clienti volessero avvalersi del servizio di pagamento degli F24 tramite intermediario (Entratel) ricordiamo che dovranno fornire allo Studio le proprie coordinate bancarie nonché sottoscrivere apposita delega allegata alla presente circolare.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**